

COMUNE DI TEOLO

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

OTTOBRE 2004

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 28/9/2005

Indice

1. Premessa
2. Caratteristiche del territorio comunale
3. Definizione delle sei classi
4. Suddivisione del territorio in isolati
5. Acquisizione dei dati e prime elaborazioni
6. Classificazione preliminare degli isolati mediante punteggio
 - 6.1 Infrastrutture dei trasporti
 - 6.2 Popolazione
 - 6.2 Attività
 - 6.3.1 Fasce e punteggi
 - 6.3.2 Presenza delle attività terziarie e commerciali
 - 6.3.2 Presenza delle attività artigianali
 - 6.3.4 Presenza delle attività turistiche
 - 6.3.5 Punteggio complessivo
7. Classificazione definitiva
 - 7.1 Verifiche e sopralluoghi
 - 7.2 Classe 1
 - 7.3 Classi 2, 3 e 4
 - 7.4 Classi 5 e 6
 - 7.5 Aree particolari
 - 7.6 Contiguità con altre aree
 - 7.7 Fasce di pertinenza stradale
 - 7.8 Attività turistiche
 - 7.9 Aree in progetto
 - 7.10 Cartografia

Appendici

LA LEGGE QUADRO 447/95

1. Finalità
2. Definizioni
3. Competenze dello Stato
4. Competenze delle Regioni
5. Competenze delle Provincie
6. Competenze dei Comuni
7. Piani di risanamento acustico
8. Disposizioni in materia di impatto acustico
9. Ordinanze contingibili ed urgenti
10. Sanzioni
11. Regolamenti di esecuzione
12. Messaggi pubblicitari
13. Contributi agli Enti locali
14. Controlli
15. Regime transitorio

LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO LA LEGGE VENETO

1. Premessa
2. Criteri di carattere generale
3. Aree
 - 3.1 Aree particolarmente protette (classe 1)
 - 3.2 Aree valutabili mediante punteggio (classi 2, 3, 4)
 - 3.2.1 Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe 2)
 - 3.2.2 Aree di tipo misto (classe 3)
 - 3.2.3 Aree di intensa attività umana (classe 4)
 - 3.3 Aree prevalentemente industriali (classe 5)
 - 3.4 Aree esclusivamente industriali(classe 6)
4. Confini tra aree e fasce di transizione
5. Fasce di rispetto della rete stradale e ferroviaria extra-urbana

1. Premessa

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95(cfr. appendice) impone a tutti i Comuni di classificare il proprio territorio sulla base delle sei zone definite dapprima dal DPCM 1/3/91 e successivamente dal DPCR 14/11/97. Qualora il rumore, rilevato seguendo le tecniche indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 risulti superiore ai valori limite stabiliti dal già citato DPCM 14/11/97 e da altri criteri attuativi riguardanti le infrastrutture dei trasporti (già emanati o in via di attuazione), vanno avviati da parte dei Comuni specifici piani di risanamento acustico.

Al fine di ottemperare a queste disposizioni, peraltro ribadite dalla legge regionale n. 21 del 10/05/99 per quanto riguarda la classificazione acustica, il Comune di TEOLO ha incaricato la Nostra società di effettuare uno studio finalizzato alla "zonizzazione" del territorio comunale.

Lo studio è stato eseguito con la collaborazione del Dott. Ermanno Faggin e dal. Tecnico Competente in Acustica Ambientale Geom. Faggin Manuel.

2. Caratteristiche del territorio comunale

Il territorio del comune di Teolo si estende per 31,11 kmq,. Vi risiedono circa 8369 abitanti.(cens.2003)

Il comune fa parte della Provincia di Padova; il territorio comunale è determinato dai Comuni di Cervarese S. Croce e Selvazzano Dentro (a nord), Rovolon e Vo' (a ovest), Torreggia (a sud), Abano Terme (a sud).

Il territorio è caratterizzato dall'insediamento urbano di Monteortone e Tramonte e La Croce(a sud est), dalla frazione di Castelnuovo (a sud ovest), dalle frazioni di Teolo, Villa, Treponti e Bresseo (al centro), dalla frazione di S.Biagio (a nord est).

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, la strada provinciale n. "DEI COLLI" che collega Padova a Teolo, attraversa il territorio nord-est a sud-ovest.

L'economia comunale è fondata sul turismo e sull'agricoltura, nonché sulla frutticoltura. Sono inoltre presenti attività industriali e artigianali

Ampie aree boschive contraddistinguono la morfologia del territorio.

Nel 1985 il Comune si è dotato di un Piano Regolatore generale (PRG), nel 1998 è stata adottata una variante generale al P.R.G. che è divenuta efficace nel giugno 2000.

3. Definizione delle sei classi.

Il DPCM 14/11/97 definisce le seguenti sei classi:

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

\ Lo stesso D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori di emissione ed immissione attraverso le seguenti tabelle:

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	60

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7)

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

- Nel corso dello studio si è fatto riferimento, oltre che al DPCM 14/11/97,
- alla Delibera della Giunta Regionale (DGR) del Veneto n.4313 del 21/09/93 “Criteri orientativi per le amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991” (cfr. appendice).

4. Suddivisione del territorio in isolati

Come base cartografica è stata assunta la Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1:5000) fornita su supporto cartaceo ed informatico dall’Ufficio Tecnico del Comune.

Sono state considerate le aree(ad uguale destinazione urbanistica o con analoghe caratteristiche, eventualmente delimitate da strade, corsi d’acqua o confini naturali) in cui il territorio è stato suddiviso da parte del PRG. Tali aree sono state denominate isolati; a questi ultimi è stata attribuita una codifica basata sulla sigla delle tavole del PRG (A-N) e su un numero progressivo definito considerando la successione degli isolati da sinistra a destra e dall’alto in basso.

Alcuni isolati sono stati ulteriormente suddivisi per sottolineare la differente funzionalità; alle frazioni dell’isolato è stata assegnata la codifica originale dell’isolato stesso

In pratica è stato realizzato un file in formato dwg in cui ad ogni isolato delimitato da una polilinea chiusa(già presente sul PGR o creata appositamente nel caso delle frazioni di isolato) è stato associata la rispettiva codifica.

Per ciascun isolato è stata individuata l’estensione tramite un programma CAD (grazie alla delimitazione della superficie mediante la polilinea).

5. Acquisizione dei dati e prime elaborazioni

I dati riguardanti la popolazione (numero di residenti) sono stati forniti su supporto cartaceo dal Comune.

I dati riguardanti le attività terziarie, commerciali, artigianali e turistiche (superficie di ogni esercizio e codice delle attività per numero civico), sono stati forniti su supporto cartaceo dall'ufficio del Comune.

Nel presente studio sono state considerate:

- **terziarie**, le attività che implicano l'erogazione di servizi o prestazioni d'opera;
- **commerciali**, le attività che implicano la vendita di prodotti non realizzati in proprio;
- **artigianali**, le attività che implicano la realizzazione ed eventualmente la vendita di prodotti (sono invece state considerate industriali, le attività che implicano la realizzazione di prodotti e che per tipologia e numero di addetti non rientrano tra quelle artigianali);
- **turistiche** le attività che implicano strutture ricettive o di attrazione ad uso turistico.

In pratica sono state considerate:

- **attività terziarie**, i bar, i caffè, gli esercizi pubblici, le mense, le pizzerie, i ristoranti, gli ambulatori medici, le associazioni artigianali e commerciali, le caserme, gli enti pubblici, gli istituti assicurativi, bancari e finanziari, i musei, le sedi dei partiti politici, i servizi pubblici, gli studi professionali, gli uffici, i club privati, gli istituti di bellezza, i saloni di parrucchiere, le associazioni assistenziali, culturali e sindacali, le sedi di collettività, le sale da ballo, da divertimento e da gioco, i cinema, i teatri, gli impianti sportivi, i parcheggi e i posteggi dei taxi;
- **attività commerciali**, i negozi (di abbigliamento di alimentari, di calzature, di elettrodomestici, di fiori, di frutta e di tessuti, ecc.), le cartolerie, le edicole, le farmacie, le gallerie d'arte, le macellerie, le mercerie di filati, i negozi di mobili, le rosticcerie, le tabaccherie, i distributori di carburanti, gli ambulanti a posto fisso;
- **attività artigianali**, i laboratori e le botteghe artigiane, le officine, le auto officine, le autorimesse e gli impianti di auto lavaggio, le carrozzerie, gli elettrauto, le falegnamerie, le gelaterie, le gioiellerie, i panifici, i laboratori di pulisecco, i laboratori di lavorazione del vetro;
- **attività turistiche**, gli alberghi.

Sulla base dello stradario fornito dal Settore Urbanistica, ad ogni isolato sono stati assegnati manualmente le vie e i rispettivi numeri civici.

Si è quindi realizzato su foglio elettronico un tabulato contenente le seguenti voci:

- codifica isolato
- superficie dell'isolato
- numero di residenti
- numero e superficie complessiva delle attività terziarie
- numero e superficie complessiva delle attività commerciali
- numero e superficie complessiva delle attività artigianali
- numero e superficie complessiva delle attività turistiche
- destinazione d'uso secondo il PRG:

In pratica, sulla base dello stradario contenente informazioni in merito alle vie e ai numeri civici, è stato possibile associare ad ogni isolato i numeri civici che in esso insistono e di conseguenza il numero dei residenti e le superfici delle diverse attività.

6. Classificazione preliminare degli isolati mediante punteggio

Tutti gli isolati sono stati preliminarmente iscritti nelle classi 2,3 o 4 a seconda del punteggio raggiunto considerando il tipo di traffico, la densità della popolazione e la presenza delle attività terziarie, commerciali, artigianali, turistiche. Nell'ambito di tale lavoro si sono ottenute delle carte tematiche la cui utilità prescinde dal presente studio. Ottenendo la classificazione provvisoria ottenuta mediante punteggio.

Nei prossimi paragrafi vengono illustrate le modalità seguite per ottenere tale classificazione preliminare.

6.1 Infrastrutture dei trasporti

I dati relativi alle infrastrutture dei trasporti sono stati tratti dal piano Urbano del Traffico . Come si è visto, il DPCM del 14/11/97 definisce le classi a seconda che il traffico veicolare sia locale, di attraversamento o intenso.

Nel caso in esame si è deciso di considerare le strade locali come parte integrante degli isolati in cui insistono, come suggerito dal DPCM 14/11/97.

Assunto che ogni isolato è caratterizzato dal traffico locale, a tutti gli isolati si è assegnato il punteggio 1 come proposto dal DGR n.4343 del 21/09/93.

Per le strade a traffico intenso e di attraversamento (cfr par. 7.6) sono state definite fasce di pertinenza.

6.2 Popolazione

Per quanto riguarda la densità della popolazione, il DPCM del 14/11/97 considera tre fasce (bassa, media, alta;) senza fornire indicazioni su come effettuare tale suddivisione. Da parte sua la DGR n. 4313 del 21/09/93 propone che la densità media della popolazione sia riferita alla densità media dell'area urbana.

Nel caso del territorio Comunale di Teolo, i valori della densità di popolazione, espressi in abitante per ettaro e associata a ciascun isolato, si distribuiscono in modo completamente non uniforme e simmetrico. I valori minimi, medie massimi sono in fatti rispettivamente molto diversi fra di loro.

Quindi non si è ritenuto congruo suddividere i dati in tre fasce utilizzando il valor medio e la deviazione standard oppure suddividendoli in tre parti uguali, dato che le fasce bassa e media si sarebbero situate ambedue a valori bassi di densità di popolazione sostanzialmente differenti si è preferito dividere i due intervalli tra densità minima (0) e media (50), e tra densità media (50) e massima (1000) ciascuno in tre parti uguali: le fasce sono state ricavate fissando il limite tra fascia bassa e media a 2/3 tra la densità minima (0) e quella media (50), nonché fissando il limite tra la fascia media e alta a 1/3 tra la densità media (50) e quella massima (1000). In pratica i limiti tra fascia bassa e media da un lato e tra fascia media e alta dall'altro sono stati posti, rispettivamente, a 20 a 220 abitanti per ettaro. Si può osservare che tale suddivisione prescinde dalla quantità di isolati che ricadono in ciascuna delle tre fasce.

Ogni isolato è stato valutato in funzione della densità dei residenti : bassa (compresa la densità nulla), punteggio 1 ; media, punteggio 2; alta punteggio 3 (tali punteggi corrispondono a quelli assegnati dalla DGR n. 4313 del 21/09/93).

6.3 Attività

6.3.1 Fasce e punteggi

Per quanto riguarda la distribuzione delle attività terziarie, commerciali e artigianali, il DPCM 14/11/97 considera :

- per le attività terziarie (uffici), due fasce: presenza e elevata presenza;
- per le attività commerciali, tre fasce: limitata presenza, presenza , elevata presenza;
- per le attività artigianali, tre fasce: assenza, limitata presenza e presenza.
La Regione Veneto propone le seguenti fasce con i rispettivi punteggi (tra parentesi):
- nel caso delle attività terziarie e commerciali: limitata presenza (1), presenza (2), elevata presenza (3).
- Nel caso delle attività artigianali produttive : assenza (1), limitata presenza (2), presenza (3).

Sempre secondo la Regione Veneto ,la presenza delle attività va valutata, isolato per isolato, in termini di superficie occupata dalle attività per abitante; la densità media deve essere riferita alla densità media del territorio Comunale.

Per quanto riguarda il fatto che la densità delle attività debba essere riferita al numero di abitanti dell'isolato, esso ci pare incongruo. Si prenda ad esempio il caso di due isolati di uguale superficie, il primo con una attività e un abitante, il secondo con cento attività e cento abitanti. Il rapporto tra attività e abitanti è lo stesso in ambedue i casi. Secondo la Regione Veneto i casi vanno considerati nello stesso modo. E evidente invece che l'isolato in cui sono concentrati molti esercizi e residenti è caratterizzato da attività tali da consentire la sua iscrizione in una classe più alta rispetto all'isolato in cui sono presenti pochi esercizi e residenti. Se poi la superficie dell'isolato caratterizzato da notevoli attività è più piccola di quella del secondo, l'incongruità della Regione Veneto, viene ulteriormente esaltata. Il rapporto tra attività e abitanti rimarrebbe lo stesso, ma la concentrazione di attività e residenti aumenterebbe, consigliando così l'iscrizione dell'isolato in una classe ancora più alta.

A nostro avviso è necessario quindi riferire la densità di attività, non agli abitanti, bensì alla superficie degli isolati.

Per quanto riguarda le fasce proposte dalla Regione Veneto per le attività terziarie e commerciali, esse sono state accolte con i relativi punteggi: limitata presenza (compresa l'assenza), punteggio 1; presenza, punteggio2; elevata presenza, punteggio 3).

Per quanto riguarda le fasce proposte sempre dalla Regione Veneto per le attività artigianali, esse sono state accolte con i relativi punteggi: assenza, punteggio 1; limitata presenza, punteggio 2; presenza, Punteggio 3 .

6.3.2 Presenza delle attività terziarie e commerciali

Nel caso del territorio comunale di Teolo, la distribuzione delle superfici delle attività terziarie e commerciali riferita alla superficie dell'isolato, è completamente non uniforme, né simmetrica . I valori minimi, medie massimi sono infatti rispettivamente pari a 0, 20 e 800.

Per ottenere tre fasce correlate a superfici di attività commerciali e terziarie sostanzialmente differenti si è quindi operato come per la densità della popolazione : i confini tra limitate presenza, e presenza nonché tra elevata presenza sono stati posti, rispettivamente, a 147 e

4472 mq per ettaro. Ciascun isolato è stato valutato in funzione della densità di attività (limitata presenza, presenza, elevata presenza).

6.3.3 Presenza delle attività artigianali

La distribuzione delle superfici delle attività artigianali riferita alla superficie dell'isolato, è completamente non uniforme ne simmetrica .I valori minimi, medi e massimi sono infatti rispettivamente paria 0, 22, 1100.

Per ottenere tre fasce correlate a superfici di attività artigianali sostanzialmente differenti, si è proceduto nel seguente modo. Gli isolati in cui non sono presenti attività sono stati inseriti nella rispettiva fascia (assenza di attività). Il limite tra limitata presenza e presenza è stato posto sul valore medio (275 mq) dei dati (escludendo gli isolati con assenza di attività;). Ciascun isolato è stato valutato in funzione della densità di attività (assenza, limitata presenza, presenza).

6.3.4 Presenza delle attività turistiche

La distribuzione delle superfici delle attività turistiche riferita alla superficie dell'isolato, è completamente non uniforme, ne simmetrica

I valori minimi medi e massimi sono infatti rispettivamente pari a 0, 70 e 1500.

Per ottenere tre fasce correlate a superfici di attività turistiche sostanzialmente differenti si è quindi operato come per la densità di popolazione) i confini tra limitata presenza e presenza, nonché tra presenza ed elevata presenza sono stati posti, rispettivamente, a 71 e 4156 mq per ettaro. Ciascun isolato è stato valutato in funzione della densità di attività (limitata presenza, presenza, elevata presenza).

6.3.5 Punteggio complessivo

Tenuto conto che tutte le aree in esame sono interessate da traffico locale, valutata per ogni isolato la densità di popolazione, delle attività terziarie e commerciali, delle attività artigianali e delle attività turistiche, ciascun isolato è stato classificato sommando i diversi punteggi ad esso attribuiti, come proposto dalla DGR n. 4313 del 21/09/93.

Gli isolati con punteggio minore o uguale a 5 sono stati inseriti in classe 2, quelli con punteggio compreso tra 6 e 9 sono state inserite in classe 3, quelli con punteggio superiore a 9 sono state inseriti in classe4.

7. classificazione definitiva

7.1 Verifiche e sopralluoghi

La classificazione mediante punteggio è stata verificata sulla base di alcuni sopralluoghi effettuati sul territorio.

Sulla base di questa indagine sul campo, alcuni isolati definiti dal PRG sono stati ulteriormente suddivisi per sottolinearne la differente funzionalità, altri sono stati classificati diversamente rispetto alla classificazione preliminare.

I sopralluoghi sono stati utilizzati anche per individuare concretamente le aree da proteggere, gli stabilimenti industriali e eventuali aree particolari.

7.2 Classe 1

Sono state iscritte nella classe 1 (particolarmente protetta) “le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Nel caso del territorio comunale di Teolo sono state considerate protette le aree in cui insistono le scuole, gli asili, le case di riposo per anziani, i cimiteri, i parchi e le zone verdi.

7.3 Classi 2, 3 e 4

Considerando il punteggio e le verifiche sul campo , si è proceduto nel seguente modo:

- la fascia boschiva, , è stata inserita in classe 2;
- le zone prive di qualsiasi insediamento, sono state generalmente inserite in classe 2;
- le aree orticole ,frutticole, in cui l’impiego di macchine operatrici risulta molto modesto, sono state inserite in classe 2
- i luoghi di culto sono stati inseriti in classe 2;
- gli impianti sportivi sono stati inseriti in classe2;
- le aree agricole, in cui l’impiego di macchine operatrici può essere consistente, sono state inserite in classe 3 (come richiesto dalla DGR n. 4313 del 21/09/93);
- le aree con edifici destinati ad abitazioni sono state generalmente inserite in classe3; in diversi casi (aree caratterizzate da case isolate, zone prettamente residenziali, ecc.) sono state inserite in classe 2; in casi particolari (aree urbane centrali, ecc.) sono state inserite in classe 4;

7.4 Classi 5 e 6

Gli isolati in cui insistono insediamenti industriali sono stati classificati a seconda della presenza o meno di persone residenti. Nel primo caso gli isolati sono stati iscritti nella classe 5 (prevalentemente industriale).

7.5 Aree particolari

Le aree particolari sono state classificate sulla base dei parametri su cui si fonda di fatto la classificazione acustica (densità di popolazione, densità edificativa, presenza di attività, movimentazione di merci, presenza di sorgenti sonore, ecc.).

In particolare la zona industriale di Teolo è stata iscritta in classe 5°

7.6 Contiguità con altre aree

Nel caso di isolati classificati in modo anomalo rispetto al territorio circostante si è considerata la possibilità di inscrivere gli isolati nelle stesse classi degli isolati limitrofi per evitare l’eccessiva parcellizzazione del territorio.

7.7 Fasce di pertinenza stradale

Va osservato che il DPCM del 14/11/97 non considera le strade come aree a sé. Individua infatti il sistema viabilistico come uno degli elementi che concorrono a definire le caratteristiche di un'area e a classificarla.

La bozza del Decreto attuativo riguardante le infrastrutture viarie (non ancora emanato) prevede invece che le strade siano considerate come aree a sé (anche se esse non vengono iscritte in alcuna classe dato che esse costituiscono la sorgente dell'inquinamento). Nella bozza vengono definite fasce di pertinenza ai lati delle carreggiate profonde 30 o 40 m (dal bordo strada) a seconda che le strade siano urbane o extraurbane; per dette fasce sono stabiliti valori limite.

Le impostazioni del DPCM 14/11/97 e della bozza del Decreto attuativo sono quindi differenti tra loro.

Nel caso in esame si è deciso di considerare le strade locali come parte integrante degli isolati in cui insistono, come suggerito dal DPCM 14/11/97

Le strade di attraversamenti e a traffico intenso sono state invece considerate come aree a sé, come previsto dalla bozza del Decreto attuativo.

Ai fini della classificazione acustica esse sono :

- strada provinciale n43 "dei Colli"

Per dette strade, vanno quindi considerate fasce di pertinenza profonde 30m nel caso delle strade urbane e 60 m. nel caso delle strade extraurbane, collocate su ambedue i lati.

7.8 Attività turistiche

La presente classificazione acustica ha considerato le caratteristiche assunte dal territorio Comunale a causa delle attività turistiche. Nelle valutazioni ci si è riferiti in particolare al periodo estivo .

Dato che gli edifici ed i locali ad uso turistico (alberghi, pensioni , appartamenti e camere in affitto, "seconde case", sale di intrattenimento, pubblici esercizi, ecc.) sono diffusi in gran parte a Teolo e dato che in diversi casi la fruibilità di tali edifici e locali non si limita al solo periodo estivo, è impossibile definire una seconda classificazione per le aree interessate, valida per i periodi non caratterizzati da attività turistiche.

La classificazione acustica qui proposta va quindi considerata sostanzialmente valida per tutti i periodi dell'anno.

7.9 Aree in progetto

La presente classificazione acustica si riferisce alle condizioni del territorio in essere nel periodo dello studio (come d'altra parte richiesto dalla DGR n.4313 del 21/09/93) Eventuali aree interessate da progetti che ne modificano la destinazione d'uso, andranno riclassificate a termine degli interventi.

7.10 Cartografia

La classificazione acustica definitiva è stata restituita mediante 4 tavole cartografiche in scala 1:5000 e consegnata al Comune.

Padova, 31 ottobre 2004

Geom. Manuel Faggin
Tecnico in acustica
iscrizione n. 111

LA LEGGE QUADRO 447/95

1. Finalità

La Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno (art. 1).

2. Definizioni

Nell'articolo 2, comma 1, vengono definiti i seguenti termini:

- valori limite di emissione (valori massimi di rumore misurati in prossimità della sorgente);
- valori di limite di immissione (valori massimi di rumore, assoluti e differenziali, misurati in prossimità dei ricettori);
- valori di attenzione (valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischi per la salute e l'ambiente);
- valori di qualità (valori di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge).

Vengono in oltre definiti i termini: inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti sonore fisse, sorgenti sonore mobili.

Nell'articolo 2, comma 5, vengono definiti i provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore. Essi riguardano:

- le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
- le procedure di collaudo, omologazione e certificazione dei prodotti che attestano la conformità dei prodotti stessi alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
- gli interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore alla sorgente;
- gli interventi passivi adottati lungo la via di propagazione del rumore o nei luoghi di immissione;
- i piani di traffico e dei trasporti;
- la pianificazione e la gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- la pianificazione urbanistica, in particolare la delocalizzazione delle attività rumorose e dei ricettori particolarmente sensibili.

Nell'articolo 2, commi 6,7,8 e 9, viene delineata la figura del tecnico competente in acustica.

3. Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato (art.3):

- a) la definizione mediante decreto dei valori indicati nell'articolo 2, comma 1;
- b) la definizione della normativa tecnica per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento del rumore, nonché la definizione delle procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione dei veicoli circolanti su strada, degli aeromobile natanti;
- c) la definizione mediante decreto delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

- d) il coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnoscientifica;
- e) la definizione mediante decreto, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;
- f) l'indicazione mediante decreto dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;
- g) la definizione mediante decreto dei requisiti acustici dei sistemi di refrigerazione e dei sistemi di allarme (antifurto ecc.), nonché la disciplina dell'installazione , della manutenzione e dell'uso di questi ultimi;
- h) la definizione mediante decreto, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a, dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimenti danzante o di pubblico spettacolo;
- i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore riferite allo svolgimento di servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade, strade statali);
- j) la definizione mediante decreto dei criteri di misura del rumore emesso dalle imbarcazioni e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- m) la definizione mediante decreto dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- n) la predisposizione mediante decreto di campagne di informazione e di educazione scolastica.

4. Competenze delle Regioni

Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge quadro, stabiliscono con legge (art. 4 comma 1):

- a) i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori (cfr. art.2 comma1), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A); qualora non sia possibile rispettare quest'ultimo vincolo si prevede l'adozione dei piani di risanamento;
- b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni;
- c) le modalità, le scadenze e le sanzioni in merito all'obbligo di classificazione del territorio ai sensi della lettera a, per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
- d) le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, all'atto delle concessioni edilizie relativi nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e sa servizi commerciali polifunzionali, all'atto del rilascio dei provvedimenti Comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- e) le procedure e i criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico;
- f) i criteri e le condizioni da parte dei Comuni con rilevanti connotati paesaggistici e turistici di valori inferiori a quelli di qui all'articolo 3, lettera a;
- g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

- h) le competenze delle Provincie in materia di inquinamento acustico, ai sensi della legge 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali;
- i) l'organizzazione dei servizi di controllo (cfr. art. 14) nell'ambito del territorio regionale; i criteri di redazione della documentazione di impatto acustico relativa alla relazione, modifica o ampliamenti di aeroporti, strade (autostrade, extraurbane, urbane, locali), ferrovie, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi; i criteri di redazione della documentazione relativa alla valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali; i criteri di redazione della documentazione relativa alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreativa e a servizi commerciali polifunzionali; i criteri della realizzazione della documentazione relativa alle domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture; i criteri di redazione della documentazione relativa alle domande per il rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive (cfr. art. 8);
- m) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica. Le Regioni in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica. I Comuni adeguano i singoli piani al piano Regionale (cfr. art. 7).

5. Competenze delle Provincie

Secondo l'articolo 5 sono di competenza delle Provincie le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali (cfr. art. 4, lettera h) e le funzioni di controllo e vigilanza (cfr. art. 14, comma 1).

6. Competenze dei Comuni

Sono di competenza dei Comuni (art. 6 comma 1):

- a) la classificazione del proprio territorio secondo i criteri definiti dalle Regioni (cfr. art. 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento (cfr. art. 7);
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali; il controllo del rispetto della domanda all'atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina Statale e Regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli relativi all'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, dalle sorgenti fisse, da macchine o attività svolte all'aperto;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Secondo l'articolo 6, comma 2, i comuni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i regolamenti di igiene sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.

Secondo l'art. 6 comma 3, i Comuni con rilevanti connotati paesaggistici e turistici possono individuare valori inferiori a quelli di cui l'articolo 3, comma 1, lettera a.

L'articolo 6, comma 4, si riferisce alle azioni già espletate dai Comuni e agli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del DCPM 01/03/91

7. Piani di risanamento acustico

Nel caso di superamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g, nonché nel caso di aree contigue con limiti superiori a 5 dB(A), i Comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico (art 7, comma 1).

Tali piani devono contenere (art. 7, comma2):

- a) l'individuazione della tipologia e l'entità del rumore presente nelle zone da risanare(incluso quello dovuto alle sorgenti mobili);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza.

L'articolo 7, comma 3, si riferisce all'adozione del piano in caso di inerzia del Comune o in caso di presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico.

Nei Comuni con più di 50000 abitanti va elaborata ogni due anni una relazione sullo stato dell'inquinamento acustico; tale relazione va approvata dal consiglio comunale e trasmessa alla Regione e alla Provincia (art.7, comma 5).

8. Disposizioni in materia di impatto acustici

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 si riferiscono alle modalità di redazione delle valutazioni di impatto ambientale. Esse vanno elaborate dai soggetti titolari dei progetti o delle opere, nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di: aeroporti, strade, (autostrade, extraurbane, urbane, locali), ferrovie, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi.

Il comma 3 dell'articolo 8 si riferisce alle valutazioni previsionali del clima acustico. Esse vanno elaborate nel caso di realizzazione di: scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali.

Il comma 4 dell'articolo 8 si riferisce alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali e polifunzionali, alle domande per il rilascio dei provvedimenti comunale che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Tali domande devono contenere documentazione di previsione di impatto acustico.

Secondo il comma 6 dell'articolo 8, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, nel caso si preveda che tali attività possano produrre valori di emissione superiori a quelli riportati nell'articolo 3, comma1, lettera a, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.

9. Ordinanze contingibili e urgenti

L'articolo 9 prevede che nel caso di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente sia possibile ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

10. Sanzioni

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 riguardano le sanzioni amministrative.

In deroga a quanto previsto in tali commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture (ivi comprese le autostrade), nel caso di superamento dei valori limite di emissione e immissione, devono presentare al comune pisani del contenimento del rumore (articolo 10, comma 5).

11. Regolamenti di esecuzione

I regolamenti di esecuzione relativi alla disciplina dell'inquinamento acustico saranno emanati mediante decreto (art. 11).

12. Messaggi pubblicitari

Segne e messaggi pubblicitari trasmessi per radio o per televisione non devono presentare una potenza sonora superiore a quella dei programmi ordinari (art. 12).

13. Contributi agli enti locali

Le regioni possono concedere contributi ai Comuni e alle Provincie per il monitoraggio e il controllo dell'inquinamento acustico, nonché per le misure previste nei piani di risanamento (art. 13).

14. Controlli

Le Provincie esercitano funzioni di controllo e vigilanza impiegando le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (articolo 14, comma 1).

I Comuni (art. 14 comma 2) esercitano le funzioni amministrative relative a:

- a) controllo dell'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento del rumore da traffico veicolare e da sorgenti fisse;
- b) controllo dell'osservanza della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine e da attività svolte all'aperto (cfr. art. 8, comma 6);
- c) controllo dell'osservanza della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni relative alle competenze dei Comuni (cfr. art. 6).

15. Regime transitorio

L'articolo 15 riguarda il regime transitorio.

Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e regolamenti stessi, si applicano le disposizioni contenute nel DPCM 01/03/91.

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento previsto dal DPCM del 01/03/91 entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale (cfr. art. 4, comma 1 lettera a). se non presentano il piano devono adeguarsi ai limiti entro la stessa data.

LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO LA LEGGE VENETO

1. Premessa

Mediante Delibera della Giunta Regionale n. 4313 del 21/09/93 sono stati definiti i “ Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabelle 1 allegata al DPCM 01/03/1991”.

La DGR (allegato C1, punto 3) sottolinea che la sentenza n.517 del 19/12/91 della Corte Costituzionale ha annullato parte dell’articolo 3 e integralmente gli articoli 4 e 5 perché le norme in essi contenute sono state giudicate invasive delle competenze attribuite alle Regioni e alle Provincie (cfr. appendice); rimane comunque in vigore l’articolo 2 che impone ai Comuni di fissare il proprio territorio.

Si sottolinea inoltre che ai sensi della LR 33 del 16/04/85, articoli 4 e 13, spetta alle Regioni il compito di programmare, coordinare e indirizzare gli enti locali in merito all’esercizio delle funzioni amministrative anche in materia di inquinamento acustico (allegato C1, punto 4).

La DGR (allegato C1, contenuti) rileva che la classificazione in zone proposta dal DPCM è in alcune sue parti troppo generica e si presta quindi a molteplici interpretazioni. Il territorio veneto presenta d’altro canto caratteristiche proprie in termini territoriali, insediativi e ambientali, non riscontrabili in altre regioni del nostro Paese (il sistema insediativo policentrico, la stretta integrazione tra attività di diversa natura la compresenza di molteplici ecosistemi, ecc.).

Si è reso quindi necessario elaborare criteri orientativi che da un lato definissero e specificassero sia i termini che le categorie concettuali utilizzate dal DPCM e dall’altro si calassero in una realtà particolare e complessa come quella veneta. Tutto ciò al fine di fornire alle amministrazioni locali uno strumento operativo che consentisse alle stesse omogeneità di valutazione e di comportamento nel processo di interpretazione e classificazione del proprio territorio (allegato C1, punto 5 e contenuti)

A fronte delle difficoltà insite nella classificazione del territorio (in particolare di quello veneto), si rammenta comunque che la maggior parte dei Comuni del Veneto, essendo dotata di PGR, dispone di informazioni territoriali di base sufficientemente omogenee e standardizzate (allegato A2, punto 1).

2. Criteri di carattere generale

La classificazione del territorio va effettuata (allegati C1, contenuti; allegato A2, punto 1):

- operando sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000;
- individuando aree con caratteristiche omogenee ed evitando microsuddivisioni del territorio (che renderebbero poco gestibile la classificazione);
- tracciando i confini tra le diverse aree lungo gli elementi fisici naturali o artificiali (fiumi, canali, strade, ecc.), salvi i casi in cui le aree coincidono con le zone definite dai PRG;
- partendo dalla situazione territoriale esistente.

A quest’ultimo proposito, si sottolinea che la zonizzazione non deve essere effettuata sulla base delle previsioni del PRG, bensì, qualora tali previsioni non siano ancora state

realizzate, sulla base della situazione in essere del territorio (allegato B2, punto 4). In altre parole la classificazione va effettuata considerando il reale uso del territorio e le attività che esso ospita.

3. Aree

3.1 Aree particolarmente protette (classe 1)

Fanno parte delle aree particolarmente protette (allegato A2, punto 2):

- *i complessi ospedalieri*; sono esclusi, in linea di massima, i servizi sanitari di minori dimensioni non inseriti in complessi ospedalieri (dey-hospital, poliambulatori, ecc.) e tutti quei servizi che per la loro diffusione all'interno del tessuto urbano è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza;
- *i complessi scolastici*; (insieme di edifici adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica e relative aree di pertinenza; allegati B1, punto 2); sono escluse, salva diversa valutazione dell'amministrazione comunale (allegato B 2, punto 2), le scuole materne, elementari, medie e superiori, non inserite in complessi scolastici;
- *i parchi pubblici di scala urbana*; sono escluse, in linea di massima, le aree verdi di quartiere;
- *i centri rurali*; ovvero i nuclei residenziali rurali (anche gruppi di case) in cui si riscontra la presenza di servizi della residenza stessa e di servizi della attività agricola (ad esempio, nel nucleo residenziale possono essere presenti attività artigianali, commerciali, di servizio e sociali) (allegato B2, punto 5);
- *i nuclei di antica origine*, ovvero le contrade, le borgate, le corti, i colmelli ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale (allegato B2, punto 6). Fanno in oltre parte delle aree particolarmente protette le *aree di particolare interesse urbanistico*, cioè gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale. Si possono distinguere quattro categorie di aree (allegato A2, punto 2):
- beni paesaggistici ed ambientali vincolati per specifico decreto ai sensi della legge n. 1497 del 29/06/39;
- zone sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge n. 431 del 08/08/85, quando non interessate da usi agricoli e non ricadenti in aree edificate;
- centri storici di minori dimensioni cui siano assenti le caratteristiche associate alle classi 3 e 4 del DPCM, ovvero quei centri storici classificati come zona A dal PRG, caratterizzati da basse densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- parchi, riserve, aree di tutela paesaggistica, zone umide, zone selvagge.

3.2 Aree valutabili mediante punteggio (classi 2, 3, 4)

Le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe 2), di tipo misto (classe 3) e di intensa attività umana (classe 4) vanno distinte a seconda della tipologia di intensità del traffico, della densità della popolazione, nonché della presenza delle attività terziarie - commerciali ed artigianali di carattere produttivo (allegato A2, punto 4).

Vengono definiti i seguenti punteggi riportati nella tabella 1.

Nella determinazione del punteggio va considerato che:

- densità di popolazione va espressa in abitanti per ettaro; il valore medio di riferimento è quello della densità media dell'area urbana;
- la presenza di attività terziarie se commerciali va espressa in superficie di vendita per abitante; il valore medio di riferimento è quello medio relativo al comune;

- la presenza di attività artigianali va espressa in superficie del lotto per abitante; il valore medio di riferimento è quello medio relativo al comune.

Le aree appartengono:

- alla classe 2 nel caso la somma dei punteggi sia pari a 4;
- alla classe 3 nel caso la somma dei punteggi sia compresa tra 5 e 8;
- alla classe 4 nel caso la somma dei punteggi sia superiore a 8.

3.2.1 Aree destinate ad uno prevalentemente residenziale (classe2)

Le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale sono quelle in cui "l'abitare" è funzione prioritaria (allegato A", punto 2). In queste mancano (o comunque non sono significative) le attività commerciali e, se presenti, sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di generi alimentari, laboratori artigiani e di servizio, ecc.). Inoltre in queste aree sono assenti importanti strade di attraversamento e di connessione urbana, attività industriali e di artigianato produttivo; la densità della popolazione è bassa.

Tali aree vanno individuate nelle zone C dei PRG.

Possono essere inseriti in classe 2 anche quei nuclei di antica origine e dei centri rurali (cfr. par. 3.1) che presentano bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e artigianali.

3.2.2 Aree di tipo misto (classe 3)

Fanno parte delle aree di tipo misto (allegato 2, punto2) le zone solitamente individuate come B e C dal PRG, spesso localizzate intorno ai centri città (per la definizione di centro città si veda il par. 3.2.3). Aree di tipo misto possono trovarsi anche in zone del centro storico o in zone di espansione.

Tutte le aree rurali fanno parte delle aree di tipo misto, dato l'uso ubiquitario di macchine agricole in Veneto; vanno ovviamente escluse le aree che ricadono nella classe 1.

3.2.3 Aree di intensa attività umana (classe 4)

Appartengono alla classe 4 (allegato A 2, punto 2):

- *i centri città*: aree della città in cui si concentrano molteplici funzioni di carattere residenziale, culturale, amministrativo, commerciale e terziario, funzioni queste generatrici di traffico, di alta densità di popolazione, (residenti e addetti) e di elevata presenza di attività terziarie e commerciali; i centri città possono essere delimitati in base alla densità degli abitanti, del traffico, della forza lavoro, delle funzioni urbane, nonché in base ai valori economici dei terreni e dei fabbricati, nonché in base all'importo del commercio al minuto; l'estensione dei centri città può essere definita in base alle distanze percorribili dai pedoni (allegati B 2 , punto 10); i centri città sono spesso identificabili con i centri storici e con le aree di prima espansione novecentesca (rispettivamente, zone A e B del PRG)
- *i centri direzionali*, individuati come tali dal PRG; aree urbane localizzate al di fuori dei centri città, caratterizzate da un'alta presenza di uffici e attività di rappresentanza

e commerciali, attrezzature ricettive e delle quasi totale assenza di funzioni residenziali (allegato B2, punto 13);

- ***i centri commerciali***; insiemi organizzati di attrezzature commerciali, paracommerciali e di attrezzature complementari al commercio; si possono distinguere centri commerciali all'ingrosso (numero di esercizi di vendita superiore a 5, inseriti in una struttura specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente, con superficie complessiva minima di vendita di 2500mq e al dettaglio (numero di esercizi di vendita superiore a 8, inseriti in una struttura specifica prevista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente, integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con superficie complessiva minima di vendita di 2500mq in area urbana, non definita in centro città) (allegato B 2, punto 14);
- ***gli ipermercati***; esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2500 mq, organizzati prevalentemente a libero servizio con pagamento all'uscita, che dispone di parcheggio per la clientela e che offre un vasto e completo assortimento di prodotti alimentari e non alimentari (allegato B2, punto 14);
- ***le grandi strutture di vendita***; tutte le strutture commerciali organizzate per la vendita al dettaglio con superficie superiore a 2500mq (allegato B2, Punto 15);
- ***le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie***; cioè le aree che a prescindere dalle loro caratteristiche sono comunque soggette ad un rumore più elevato proprio a causa della loro locazione;
- ***le aree con limitata presenza di piccole industrie***; aree in cui la presenza di attività industriali contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale;

3.3 Aree prevalentemente industriali (classe 5)

Fanno parte delle are prevalentemente industriali (allegati A 1, punto 2), le zone a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, con scarsità di abitazioni. Tali aree sono classificate come zona D dal PRG.

3.4 aree esclusivamente industriali (classe 6)

Fanno parte delle aree esclusivamente industriali (allegato A1, punto 2), le zone monofunzionali a carattere industriale , in cui le eventuali attività terziarie risultano a servizio dell'area produttiva. Tali aree sono classificate come D dal PRG.

Le aree esclusivamente industriali sono prive di insediamenti abitativi (intesi come pluralità di abitazioni). Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale (allegato A2, punto 2).

4. Confini tra aree e fasce di transizione

I criteri relativi alle zone poste lungo i confini di aree di diversa classificazione costituiscono un elemento innovativo della DGR rispetto al DPCM (allegato C 1, contenuti).

In generale (allegato A2, punto 3), sui confini tra aree caratterizzate da limiti sonori diversi vanno rispettati i limiti relativi all'area di classe inferiore.

Vanno invece definite fasce di transizione di larghezza massima pari a 50 m. nel caso di contiguità:

- tra aree di classe 5 o 6 con aree di classe 3;
- tra aree di classe 3 o 4 con aree destinate a parco urbano territoriale;
- tra fasce di rispetto viabilistico di classe 4 con aree di classe 1.

Vanno inoltre definite fasce di transizione di larghezza massima pari a 100 m. nel caso di contiguità:

- tra aree di classe 5 o 6 con aree di classe 2;
- tra aree di classe 5 o 6 con aree destinate a parco urbano e territoriale.

Si può osservare che per ambedue i tipi di fasce, la contiguità interessa aree i cui limiti differiscono di oltre 5 dB(A).

Le fasce di transizione devono essere graficamente distinte dalle altre aree: sulla base della situazione territoriale di fatto presente, le fasce possono inscrivere totalmente nell'area di classe superiore o in quella di classe inferiore oppure a cavallo tra le due.

Le fasce di transizione devono consentire il graduale passaggio di livelli sonori dalla zona di classe superiore a quella di classe inferiore. In tali fasce, fermo restando che il rumore non può superare i limiti ammessi per la classe superiore, non sono tollerati livelli notturni superiori a 60 dB(A) al perimetro delle abitazioni eventualmente presenti.

5. fasce di rispetto della rete stradale e ferroviarie extra urbana

I criteri relativi alle fasce di rispetto costituiscono un elemento innovativo della DRG rispetto al DPCM (allegato 1, contenuti).

Secondo il DPCM (allegato 2, punto 5), le strade o le linee ferrate non costituiscono una zona ma concorrono con altri parametri a definire le caratteristiche di un'area e quindi di classificare l'area stessa. Ciò può far sì che alcune aree siano considerate di classe superiore a quella corretta. È questo il caso di aree agricole e di aree di elevato interesse urbanistico territoriale (quali zone costiere o contermini ai laghi, i territori montani, le riserve e i parchi nazionali e regionali) su cui insistono autostrade o strade di grande comunicazione e di traffico elevato, strade di media importanza o linee ferroviarie.

In tali situazioni va considerata la fascia di rispetto delimitata dalle distanze minime a protezione del nastro stradale o dei tracciati ferrati. Tale fascia va inserita nella classe 4. Regole sostanzialmente analoghe possono essere applicate nei comuni montani per i tracciati degli impianti a fune.